

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1562

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)**

**e dal Ministro della difesa
(FABBRI)**

**di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)**

(V. Stampato Camera n. 3077)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1993*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei
cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività
operative ed addestrative delle Forze armate**

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 325**

All'articolo 1:

*al comma 1, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le
seguenti: «sul territorio nazionale».*

All'articolo 6:

il comma 2 è soppresso.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apoliti che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate **sul territorio nazionale** nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a congruaggio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Articolo 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Articolo 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Articolo 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Articolo 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

1. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. Ai cittadini italiani infortunati a seguito di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nei casi di una riconosciuta riduzione delle capacità lavorative superiore all'11 per cento.

Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - FABBRI - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: CONSO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Soppresso.*

Articolo 7.

Identico.